

N. R.G. 2151/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

Parte_1 elettivamente domiciliata in Brescia, Via Lattanzio Gambara, n. 87, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ferrari e dell'Avv. Gloria Vello, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti

ATTRICE

contro

Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Nizza, n. 22, presso lo studio dell'Avv. Walter Palombi e dell'Avv. Nilia Aversa, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come precisate all'udienza del 15.07.2026

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Controparte_1* deducendo la violazione da parte della medesima di patto di non concorrenza intercorrente tra le parti e chiedendo la condanna della medesima al pagamento dell'importo di Euro 14.606,00.

Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio *Controparte_1* contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 15.07.2026, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.

Con ordinanza del 07.07.2025, adottata ai sensi dell'art. 5 *quater* del D.Lgs. n. 28 del 2010, è stato disposto l'esperimento di mediazione demandata, secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010, con fissazione dell'udienza per la verifica del relativo esito.

All'udienza del 07.07.2026, fissata per la verifica dell'esito della mediazione, entrambe le parti hanno dato atto del mancato esperimento del procedimento di mediazione demandata, mentre la convenuta ha chiesto dichiararsi, conseguentemente, l'improcedibilità della domanda giudiziale.

In base all'art. 5 *quater*, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 28 del 2010, *“la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.*

All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.

Conseguentemente, *“pare, dunque, indubbio che la mediazione demandata di cui all'art. 5 quater del D.Lgs. n. 28 del 2010 costituisca un obbligo per le parti, con la conseguenza che, una volta disposta, essa vada esperita entro l'udienza fissata nell'ordinanza per la verifica dell'esito conciliativo, pena, in mancanza, come già osservato, l'improcedibilità della domanda giudiziale”* (Trib. Latina, 10.04.2026, n. 736, conf. Trib. Catania, 17.02.2026, n. 821, Trib. Patti, 09.10.2025, n. 994, Trib. Foggia, 02.10.2024, n. 2401, Trib. Sciacca, 23.04.2024, n. 232).

Inoltre, va aggiunto che, nel caso di mediazione demandata, diversamente dall'ipotesi contemplata dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2010, come dall'ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132 del 2014, l'obbligatorietà non discende dall'oggetto della controversia, ma da una valutazione discrezionale operata dal giudice, basata sulla potenziale mediabilità della lite.

Sul punto, va osservato che *“l'opportunità di disporre la mediazione nelle ipotesi in cui essa non è obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un potere discrezionale il cui esercizio non richiede una specifica motivazione”* (Cass. 13.03.2023, n. 7269, conf. Cass. n. 31209 del 2022, Cass. n. 12986 del 2021, Cass. n. 25155 del 2020, Cass. n. 32797 del 2019, Cass. n. 27433 del 2018).

Ulteriormente, a nulla rileva che sia stato già esperito dalle parti il procedimento di negoziazione assistita, atteso che si tratta di modelli diversi e non alternativi, fondati su presupposti diversi.

Infatti, nella procedura di negoziazione assistita, è lo stesso legislatore ad aver collegato la condizione di procedibilità all'oggetto della controversia, mentre, nella mediazione demandata, l'applicabilità della condizione di procedibilità prescinde dall'oggetto della controversia e deriva da una valutazione discrezionale del giudice, sulla base dei presupposti indicati.

Rispetto allo svolgimento della mediazione demandata non è, dunque, ostativo l'eventuale fallimento della precedente conciliazione tramite negoziazione assistita, essendo facoltà del giudice disporre la mediazione demandata anche nell'ipotesi in cui sia stato già avviato e si sia concluso negativamente un diverso procedimento di mediazione obbligatoria o negoziazione assistita.

Infine, va precisato che la valutazione discrezionale effettuata dal giudice non è rimessa ad ulteriore valutazione delle parti in ordine alla utile esperibilità della mediazione demandata, risultando le stesse obbligate ad esperire tale tentativo di conciliazione, che costituisce, per espressa previsione normativa, condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Alla luce di quanto indicato, stante il mancato esperimento della procedura di mediazione demandata, la domanda giudiziale articolata da parte attrice deve essere dichiarata improcedibile.

Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice, la cui inerzia nell'introduzione della mediazione demandata ha determinato l'improcedibilità delle domande spiegate, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dall'attrice;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.

Tivoli, 16.07.2026

Il Giudice
Valerio Ceccarelli